

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3556**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIFONE, GOMEZ D'AYALA, CACCIATORE, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO
GIORGIO, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, FOGLIAZZA, FORA, MARABINI,
MONTANARI, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, PIRASTU, CAPRARA,
MAGNO, VILLANI, BIGI, AMICONI, CREMASCHI**

Annunziata il 14 febbraio 1958

Riduzione dei contributi assicurativi per l'assistenza malattia e per l'invalidità e vecchiaia a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la presente legislatura il Parlamento ha affrontato il delicato e grave problema della estensione delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia alle categorie dei lavoratori della terra che ne risultavano escluse.

Indipendentemente dalle altre numerose lacune che l'esperienza ha messo in luce in questi anni in ordine alla organizzazione dei servizi ed in particolare agli oneri a carico degli assicurati, la più grave deficienza è emersa a seguito dell'accertamento dei titolari delle aziende soggette ai nuovi obblighi assicurativi.

Essa riflette da una parte la condizione di più grave disagio in cui versano le popolazioni agricole del Mezzogiorno, delle isole e delle zone montane e la conseguente eccessiva onerosità dei contributi a carico degli assicurati e dall'altra la insostenibilità dell'onere complessivo in tutte le regioni del Paese.

Infatti con l'iscrizione a ruolo per il pagamento dei vecchi e nuovi contributi — e non ancora si è proceduto all'accertamento

per i contributi di invalidità e vecchiaia per il corrente anno — i contadini risultano assoggettati ad oneri contributivi pari a decine di migliaia di lire, in qualche caso superiori alle 40-50.000 lire, assolutamente insostenibili e comunque sproporzionati alle limitatissime possibilità e capacità economiche delle aziende in generale e segnatamente di quelle del Mezzogiorno, delle isole e delle zone montane.

La notificazione recente delle intimazioni di pagamento ha di conseguenza accentuato, con il disagio economico, quel malcontento che sin dalla entrata in vigore della legge per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti si era determinato.

Si aggiunga che, per l'assoluta insufficienza delle attrezzature sanitarie e per l'indirizzo seguito nell'organizzazione dei servizi al livello comunale, provinciale e nazionale, le prestazioni assistenziali sono state rese in misura insufficiente nel Mezzogiorno, nelle isole e nelle zone montane in misura del tutto irrisoria e comunque inadeguata alla onerosità

dei contribuiti, laddove all'accertamento dei soggetti si è provveduto con ogni scrupolo e rapidità.

I bilanci delle mutue comunali nelle regioni meridionali, del resto, risultano nella grande maggioranza attivi per somme di notevole rilievo.

I contadini delle zone di cui innanzi pur di essere liberati dall'incubo degli insostenibili oneri contributivi esprimono perfino la volontà di rinunciare ad ogni forma di assistenza.

Le brevissime considerazioni innanzi esposte segnalano l'opportunità e l'urgenza di un provvedimento legislativo che, senza pregiudizio delle più ampie prospettive di revisione di tutto il sistema delle assicurazioni sociali dei lavoratori della terra, tenda a ristabilire un minimo equilibrio con la considerazione realistica delle attuali possibilità economiche dei contadini specialmente nel Mezzogiorno e nelle zone depresse, allo scopo di consentire ad essi di fruire effettivamente dei benefici delle assicurazioni, senza che gli oneri relativi ne trasformino il contenuto di profondo rinnovamento civile in una nuova vessazione che ne aggravi le già dissestate condizioni economiche.

Con la presente proposta di legge si suggeriscono pertanto alcuni rimedi immediati considerati in tre specifiche provvidenze:

riduzione ad un terzo del contributo capitaro per l'assicurazione malattia a favore delle aziende ubicate nel Mezzogiorno, nelle isole e nei comuni dichiarati montani;

riduzione ad un terzo dei contributi a carico degli assicurati per invalidità e vecchiaia in tutto il territorio della Repubblica;

riduzione alla misura del 20 per cento del contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia a carico dei titolari delle aziende ubicate nel Mezzogiorno, nelle isole e nei comuni montani;

abolizione del criterio di retroattività dell'accertamento.

Alla copertura del minore introito a favore degli Istituti si propone di provvedere con il contributo dello Stato, contributo che rientrerebbe nel quadro dei necessari interventi, particolarmente a favore delle zone depresse.

Per l'anno in corso alla copertura del minore introito di contributi per l'assistenza malattia si propone di provvedere attraverso il prelevamento del corrispondente importo dal gettito del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che risulta allo stato depositato senza prospettiva di un preciso ed utile impiego per i fini assistenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo capitaro annuo a carico dei coltivatori diretti e familiari, previsto dal comma c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è ridotto ad un terzo per gli assicurati conduttori di aziende ubicate nei comuni del Mezzogiorno, delle isole e nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

ART. 2.

Alla copertura del minore introito a favore delle casse mutue comunali per l'anno in corso provvederà la Federazione nazionale delle mutue per i coltivatori diretti, prelevandone il corrispondente importo dal fondo già costituito con i contributi di cui al comma b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Per gli anni successivi, con decorrenza dall'esercizio 1958-59, si provvederà con lo stanziamento della corrispondente somma sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 3.

L'accertamento dei coltivatori diretti ai fini della assicurazione di malattia, a decorrere dal 1° gennaio 1958, non ha effetto retroattivo.

ART. 4.

Il contributo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia a carico dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1645, è ridotto ad un terzo del costo complessivo dell'assicurazione.

Relativamente alle aziende ubicate nel Mezzogiorno, nelle isole e nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo di cui al precedente comma è ridotto al 20 per cento del costo complessivo dell'assicurazione.

ART. 5.

Alla copertura del minore introito al fondo pensione si provvederà con lo stanziamento delle corrispondenti somme sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'esercizio 1958-59.